



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

AVVOCATURA

Avv. Lucia IACOBONI - Avv. Sabrina TOSTI
Telefono: 0736.298342-226 - Telefax: 0736.298275
PEC: avv.sabrinatosti@pec.it
lucia.iacoboni@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

II MOTIVI AGGIUNTI al ricorso n. 7687/2017 RG e RICORSO per OTTEMPERANZA

per

Il **COMUNE di ASCOLI PICENO**, P.I.: 00229010442, in persona del Sindaco *pro-tempore*, Avv. Guido Castelli, nato a Siena il 30.11.1965 e residente in Ascoli Piceno, C.F.: CSTGDU65S30I726S, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Sabrina Tosti (C.F.: TSTSRN68B42A462H) e dall'Avv. Lucia Iacoboni (C.F.: CBNLCU60P58G148D) dell'Avvocatura interna (tel. 0736.298226-342 - telefax: 0736.298275 - comunicazioni e notificazioni alle PEC: avv.sabrinatosti@pec.it lucia.iacoboni@pec.it), in virtù di procura sindacale appositamente rilasciata e allegata al presente ricorso, e in forza della deliberazione n. 198 assunta dalla Giunta Comunale in data 24.10.2017 con domicilio eletto in Roma, Via Crescenzo n. 82, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Bassi; di seguito indicato semplicemente **Comune**;

ricorrente

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro-tempore*,
C.F.: 80188230587, costituita in giudizio con l'avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro *pro-tempore*, C.F.: 80184430587,
costituito in giudizio con l'avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro-tempore*,
C.F.: 80415740580, costituito in giudizio con l'avvocato dello Stato Eugenio De Bonis

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*, C.F.: 97149560589,
costituito in giudizio con l'avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;

resistenti

E nei confronti di

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco *pro-tempore*, C.F.: 01232710374, con
sede in Bologna Piazza Maggiore 6, non costituito;

controinteressato

In punto a: ricorso per ottemperanza, annullamento e/o declaratoria di nullità previa
adozione delle misure attuative ex art. 59 cpa ovvero dei provvedimenti cautelari ritenuti
necessari, penalità di mora, dei seguenti atti e provvedimenti, intervenuti dopo
l'emissione dell'ordinanza cautelare n. 4809/2017 emessa da codesto TAR in data
15.09.2017:

- nota del Direttore Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della
Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – p.e.c.
m_dg.DOG.18/09/2017.0166235.U, pervenuta al ricorrente con pec del 18.09.2017, avente

ad oggetto: "art. 3 comma 4, D.P.C.M. 10 marzo 2017 di attuazione art. 1, comma 439, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Contributo ai Comuni per concorso alle spese sostenute per Uffici Giudiziari fino al 31 agosto 2015" (**doc. n. 19**),

- e ogni altro provvedimento, parere e atto in genere, assunto nel corso del procedimento anche se non conosciuto al ricorrente e/o qui non espressamente menzionato.

Gli atti qui impugnati costituiscono atti consequenziali a quelli oggetto del ricorso principale e dei I Motivi aggiunti, la cui impugnativa per quanto di ragione qui si conferma e rinnova, in punto a declaratoria di nullità e/o annullamento ed accertamento *in parte qua*:

- del DPCM 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. Del 29/5/2017, Serie Generale n. 123, Supplemento Ordinario n. 25, avente ad oggetto "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)", limitatamente alla disposizione di cui all'art. 3, comma 4, e della Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 2017, nella parte in cui fa riferimento al Comune di Ascoli Piceno (pag. 111 GURI del 29.05.2017 Serie Generale n. 123);

- accertamento dell'obbligo del Ministero di Giustizia a provvedere e, correlativo diritto del Comune di Ascoli Piceno a percepire il rimborso nei limiti di cui all'art. 1 della Legge n. 392/1941 di tutte le somme anticipate per gli anni 2006-2015, per un totale di € 1.292.099,19 a titolo di capitale – allorchè le spese sono state sostenute fino al 31/8/2015

- oltre agli interessi legali, da quantificarsi dalla data di effettivo esborso delle somme come documentate, ovvero, in subordine, dalla data di invio dei rendiconti, ovvero, in ulteriore ipotesi subordinata, dalle scadenze stabilite dal D.P.R. 187/98, con rivalutazione monetaria, con espressa pronuncia sull'incapacità del Decreto emanato di modificare le

norme di legge contenute nel DPR 187/1998, e, in ogni caso, sull'irretroattività di percentuali ora per allora determinate;

- condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere al Comune di Ascoli Piceno la somma di € 1.292.099,19 a titolo di rimborso delle spese di giustizia;

- del provvedimento m_dg.DOG.10/08/2017.0151185.U, recante il seguente oggetto: *"contributo ai comuni per concorso alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 - attuazione quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del DPCM 10.03.2017"* e della nota non cognita, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della Finanza Locale - prot. 92217 dell'1.08.2017;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota, nonché tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi specificamente incluse anche le corrispondenze, le missive, i decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo e che hanno riguardato l'odierno Comune ricorrente, seppure non espressamente menzionati.

Fatto

Con **ricorso notificato in data 25/07/2017**, ritualmente iscritto e pendente al n. 7687/2017 RG, il Comune adiva codesto Tribunale amministrativo per l'annullamento, previa sospensione, *in parte qua* del D.P.C.M. 10 marzo 2017 recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)", il quale nell'art. 3, comma 4, e nell'allegato D ha determinato i contributi a favore dei Comuni per il finanziamento delle somme, di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 392/1941, destinate a coprire le spese comunali per le sedi di uffici giudiziari, e dei

contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 di quest'ultima legge, a favore dei medesimi enti, nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi, seppure non espressamente menzionati.

Dopo la notifica del ricorso, con nota in data 10/08/2017 il Direttore Generale *"Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi"*, in attuazione del DPCM 10/03/2017 e a seguito di indicazioni fornite nella nota, non conosciuta, del Ministero dell'Interno *"Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza locale"* intimava ai comuni interessati di far pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2017 «alla scrivente Direzione Generale (...) un formale **atto di rinuncia** alle azioni pendenti nei confronti del Ministero della Giustizia per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato, nonché eventualmente a porre in esecuzione titoli esecutivi per il pagamento del medesimo contributo – unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva – ovvero una formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti». La stessa nota precisava che: *«la mancata trasmissione della documentazione richiesta, ovvero la non integrale conformità della stessa a quanto previsto dal citato DPCM, **impedirà l'erogazione delle somme ivi previste**»*.

Il Comune di Ascoli Piceno impugnava tale nota con i **primi motivi aggiunti, notificati il 16/8/2017**, formulando istanza di sospensione, la cui Camera di Consiglio si è svolta il giorno **14/9/2017**.

In data 11.09.2017 l'Avvocatura di Stato si costituiva **nel solo ricorso notificato il 25/7/2017, mentre non si costituiva nei motivi aggiunti del 16/8/2017**.

Con ordinanza collegiale n. 4809/2017 depositata in data 15.09.2017 codesto On. Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione cautelare richiesta dal Comune ricorrente nei confronti del DPCM impugnato e del provvedimento del 10/8/2017, **laddove subordina alla rinuncia al ricorso pendente il riconoscimento delle somme stabilite.** Malgrado l'ordine giudiziale del 15 settembre, **il successivo 18/09/2017, e quindi a soli tre giorni dal deposito dell'ordinanza sopra menzionata,** il medesimo Direttore Generale "*Risorse Materiali e delle Tecnologie*" del Ministero della Giustizia, incurante di ciò, inviava un nuovo provvedimento (**oggetto della presente impugnativa**, indirizzato a un gruppo di Comuni che si presume abbiano giudizi pendenti contro il Ministero), con il quale ha comunicato al Comune di Ascoli Piceno la **«non sussistenza della condizione per la erogazione del previsto contributo»** di cui al DPCM 10/03/2017, poiché **«risulta a questa Direzione la presentazione di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio»** (cfr. doc. 19).

A riscontro del provvedimento qui impugnato, **con nota del 25.09.2017 il Sindaco di Ascoli Piceno inviava la richiesta di pagamento** del proprio credito, **stigmatizzando nel contempo il comportamento del Direttore menzionato, violativo dell'ordinanza cautelare (doc. n. 20),** che deve essere eseguita dall'Amministrazione cui è rivolta.

La nota dirigenziale incide illegittimamente sulla posizione soggettiva del ricorrente e pregiudica l'aspettativa giuridicamente tutelata di ottenere il ristoro delle spese sostenute.

All'istanza del Sindaco di Ascoli Piceno non è stato dato alcun riscontro, pertanto, atteso che il **provvedimento è manifestamente illegittimo e irrituale per vizi propri e invalidità derivata, e viola palesemente l'ordine dell'Autorità giudiziaria, il**

ricorrente si vede ora costretto a procedere col presente atto all'ulteriore impugnativa.

Si formulerà altresì in prosieguo la istanza di sospensiva, nei sensi e limiti che saranno ivi precisati.

Diritto

- I -

VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE n. 4809/2017 del 15/9/2017.

ELUSIONE degli artt. 59 e 114, comma 4, lett. C), C.P.A.

Se già le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4, DPCM e nella tabella D (impugnati con il ricorso principale), erano gravi *ex se*, e gli effetti e le conseguenze erano stati ulteriormente aggravati dalla successiva nota ministeriale del 10/08/2017 (impugnata con i primi motivi aggiunti), che aggiungeva termini e scadenze parimenti illegittimi, **la ulteriore nota del 18/09/2017** (qui impugnata), **nell'escludere ogni erogazione motivata dall'aver proposto ricorso** - benché tre giorni prima l'Autorità giudiziaria avesse disposto la sospensione di tale condizione e il termine del 30/9/2017 dovesse ancora scadere - è **decisamente vessatoria e ingiusta, oltre che illegittima per violazione dell'ordine impartito dall'Autorità.**

Vero è, infatti, che con ordinanza cautelare n. 4809/2017 codesto On. Tar ha accolto l'istanza di sospensione cautelare proposta dal Comune nella parte in cui gli atti impugnati *"subordinano il riconoscimento e la corresponsione delle somme stabilite alla rinuncia al contenzioso pendente"*, espressamente ritenendo la condizione **"lesiva del diritto di difesa"** e la sussistenza di *"un pregiudizio di particolare rilevanza e difficile reintegrabilità, alla luce della specifica condizione finanziaria dell'ente ricorrente"*.

Nel rinviare a tutte le censure prospettate nel ricorso e nei primi motivi aggiunti si ribadisce, in questa sede, che la clausola della rinuncia è palesemente illegittima per violazione degli artt. 24 e 113 della Cost, artt. 1229 e 1965 c.c. e comunque nulla in quanto in evidente contrasto con i principi posti dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa.

Il comportamento qui censurato, **irrispettoso dell'ordine impartito dal TAR Lazio**, esprime un carattere centralistico, irrispettoso anche delle Autonomie e delle loro esigenze finanziarie, che caratterizza - e inficia - tutto l'agire amministrativo dello Stato in questa grave vicenda: come ampiamente argomentato nei precedenti ricorsi, provvedimenti irrituali di tal fatta sono non solo illegittimi nel loro contenuto, ma anche assunti con "forme" e modalità invadenti, che sfuggono ogni minima pubblicità, collaborazione e partecipazione, e che di fatto occupano uno spazio ordinamentale al riparo da controlli preventivi di legittimità, da meccanismi idonei di verifica della adeguatezza e proporzionalità e, insomma, dalla necessaria pubblicità e trasparenza.

La qui aversata affermazione del Direttore Generale del Ministero di Giustizia - secondo cui i Comuni ricorrenti avverso il DPCM hanno addirittura perso il diritto al contributo - contenuta nella nota giunta il 18 settembre, impugnata perché di rilevanza non meramente confermativa ma anche e palesemente provvedimentale, risente dei medesimi vizi già censurati negli atti impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti, che vengono qui dedotti anche direttamente nei suoi confronti, e a cui si rinvia integralmente per economia processuale.

Si tratta di una sequenza di atti volta a esigere una rinuncia, o sanzionare la mancata rinuncia, pertanto deve considerarsi nulla e/o illegittima per le stesse ragioni della clausola originariamente prevista nel DPCM e nell'atto del 10/8/2017.

AZIONE di NULLITÀ ex art. 31 C.P.A., nonché ex artt. 112 e 114 C.P.A.

**RICHIESTA di PROVVEDIMENTI CONFORMATIVI a CARICO delle AMMINISTRAZIONI
RESISTENTI.**

Occorre precisare che le censure sopra svolte, unitamente a quelle già proposte nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti, rilevano sia sotto il profilo della illegittimità dei provvedimenti, sia anche, a ben vedere, sotto il profilo della violazione delle norme imperative richiamate in epigrafe e in ultima analisi dell'illiceità degli atti impugnati, che tale violazione realizzano.

Di qui la proposizione di una duplice domanda alternativa di annullamento e/o declaratoria di nullità, da intendersi riferita a tutte e a ciascuna le censure medesime.

Tuttavia ad avviso del ricorrente la nullità e comunque la declaratoria di inefficacia vanno prioritariamente disposte ai sensi dell'art. 112 e dell'art. 114 CPA, **stante la palese "ribellione" che la nota impugnata - successiva alla ordinanza n. 4809/2017 di codesto TAR - realizza rispetto al provvedimento cautelare.**

E ciò nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 114, comma 4, C.P.A., lett. c) in forza dei quali il giudice *"nel caso di ottemperanza (di sentenze non passate in giudicato o) di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano".*

Il Codice, infatti, ha attribuito al giudice della cautela **sia il potere di disporre le misure attuative del *decisum* cautelare, ove i provvedimenti cautelari non siano eseguiti in tutto o in parte (art. 59 C.P.A.), sia il potere di dichiarare inefficaci gli atti emessi in violazione o in elusione del medesimo *decisum* cautelare (art. 114, comma 4, lett. c, C.P.A.).**

Con sent. n. 3331 del 21/6/2007, il Consiglio di Stato ha stabilito che ***“la medesima efficacia riferita alle sentenze va riconosciuta anche alle ordinanze cautelari, da ritenersi egualmente imperative, fermo restando che, mentre le prime restano immutabili, le ordinanze hanno invece minore stabilità, cessando i loro effetti con la decisione di merito; cosicché fino a quando l’ordinanza cautelare non sia revocata, modificata o sostituita da una pronuncia di merito, la stessa non può che ricevere eguale ottemperanza”***.

Lo stesso orientamento, oramai consolidato, è stato ripreso e perfezionato recentemente: ***“Si ha nullità dell’atto adottato in violazione o elusione **anche in caso di giudicato cautelare**, per intrinseche ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, che impongono di assicurare l’osservanza del provvedimento cautelare da parte della Pubblica Amministrazione, giusto il disposto di cui all’art. 31 comma 4 c.p.a.”*** (Cons. St. sez. V. 7.6.2013, n. 3133).

Appare, dunque, evidente che l’operato del Ministero della Giustizia, successivo al deposito dell’ordinanza cautelare n. 4809/2017 **va ritenuto illegittimo**, e l’atto emanato, formalizzato nell’avversato provvedimento del 18/09/2017, **va dichiarato nullo**, atteso che ***“qualsiasi nuovo atto dell’Amministrazione in contrasto con la statuizione contenuta in una decisione giurisdizionale esecutiva o che dia ulteriore seguito ad **atti sospesi** o eliminati dal mondo giuridico è certamente affetto da antigiridicità derivata per violazione dell’obbligo a carico dell’Amministrazione di conformarsi alla pronuncia giurisdizionale stessa”*** .

Si chiede altresì la emanazione a carico delle resistenti Amministrazioni di un ordine di pagamento del dovuto - entro prefiggendo termine - e la contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Trattandosi inoltre di un comportamento recante un *vulnus* – oltre che al Comune in via diretta – anche per l’ordinamento giuridico, **attentando ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa** (l’inosservanza dell’ordinanza), anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 comma 4 lett. e) (***“Il giudice, in caso di***

accoglimento del ricorso fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo") si chiede altresì l'applicazione dell'istituto della "penalità di mora" quantificato in € 500,00 giornalieri sino al soddisfo, unitamente alle misure di diretta esecuzione, per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; con la precisazione che tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

Istanza istruttoria

Come già enunciato nel contesto del ricorso principale, i criteri di ripartizione del contributo non sono enunciati nel DPCM impugnato né all'interno degli atti successivi e potrebbero obiettivamente risultare non omogenei e proporzionali, subendo invece variazioni imposte unilateralmente dallo Stato. Il che porrebbe ulteriori delicate questioni di interesse del Comune di Ascoli Piceno.

Alla luce dei comportamenti illegittimi, elusivi e violativi delle amministrazioni resistenti, risulta pertanto necessario che il Collegio voglia disporre l'acquisizione da parte del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno di apposita relazione esplicativa dei criteri seguiti, accompagnata dal deposito della pertinente documentazione.

Si chiede altresì che sia ordinato ai resistenti di depositare la nota del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale, prot. 92217 del giorno 1 agosto 2017, il cui testo non è noto al ricorrente.

* * *

Istanza di esecuzione della misura cautelare ex art. 59 cpa e istanza cautelare

- Il presente ricorso è a valere, per quanto di ragione, anche quale **istanza ex art. 59 C.P.A.**, affinché il giudicante prenda atto della **inesecuzione e anzi della vera e propria**

violazione della precedente ordinanza cautelare n. 4809/2017 da parte delle Amministrazioni resistenti, con tutte le conseguenze di legge all'uopo predisposte, atteso che non sono solo rimaste inerti, ma si sono ribellate al *decisum*, allorchè con l'atto qui impugnato (che ha costretto il Comune di Ascoli Piceno a un'ulteriore impugnazione), **successivo all'ordinanza cautelare**, hanno voluto enunciare una vera e propria decadenza del Comune per il solo fatto di aver proposto ricorso e non aver quindi rinunciato all'azione giudiziaria legittimamente intrapresa, **peraltro anzitempo** (si ricorda che il termine era stato dalle medesime unilateralmente fissato al 30 settembre!).

Si chiede pertanto, ai sensi dell'art. 59 CPA, che codesto ecc.mo TAR voglia ordinare alle resistenti di **dare corso senz'altro al pagamento dell'intero richiesto nel ricorso principale o quanto meno della somma unilateralmente determinata in € 326.375,48, per illegittimità della rateizzazione disposta, o, in estremo subordine del primo rateo del contributo così come stanziato in favore del ricorrente, pari ad € 10.879,18** (cfr. doc. 15 del ricorso principale).

- Ad analogo risultato dovrà pervenirsi anche in accoglimento della **nuova istanza cautelare che qui pure si propone**, per quanto di ragione, deducendo al riguardo come segue.

In ordine al *fumus bonis iuris* si rinvia ai motivi di gravame principale e ai primi motivi aggiunti.

Quanto invece al "nuovo" *periculum* si ribadisce che l'esecuzione dell'atto impugnato in questa sede cagiona al Comune ricorrente un danno grave, ingiusto e irreparabile. La nota 18/09/2017, che accerta la «*non sussistenza della condizione per l'erogazione del contributo*», in disparte la radicale illegittimità del contenuto e illiceità della condotta, determina un autonomo e grave pregiudizio per il Comune, il quale ha chiesto più volte il rimborso (con nota del 1.04.2016, con nota del 18/7/2017, cfr. docc. nn. 11 e 12 del ricorso principale),

da ultimo con nota del 25/9/2017 (cfr. doc. n. 20), inviata via pec al Ministero ma, non avendo rinunciato (né intende farlo) alla aspettativa di conseguire un ben più sostanzioso rimborso, si trova esposto a non poter riscuotere neppure il non soddisfacente importo previsto dal DPCM.

E con ciò si pone oggettivamente a rischio e comunque si infligge un significativo *vulnus* all'equilibrio di bilancio dell'Ente, gravemente compromesso dalle conseguenze del sisma.

Di qui la esigenza di accogliere la nuova istanza cautelare, ordinando alle resistenti di eseguire il pagamento, come sopra enunciato, e comunque disponendo la sospensiva dell'efficacia della nota impugnata.

* * *

Tanto premesso, si chiede l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previo accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 59 cpa e dell'istanza cautelare, accogliere il presente ricorso, e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o annullare i provvedimenti impugnati come in epigrafe individuati, previa se del caso rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale per le ragioni esposte in narrativa e che potranno essere meglio illustrate in corso di giudizio, con ogni consequenziale statuizione di legge. Vinte le spese di lite.

Sub contributo unificato:

Non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione di un secondo atto che viola apertamente l'ordine giudiziale contenuto nell'ordinanza cautelare n. 4809/2017 del 15/9/2017 circa i medesimi adempimenti già aversati con il ricorso principale e con i primi Motivi aggiunti in quanto ritenuti nulli, illegittimi, vessatori. Si chiede pertanto a codesto Ecc.mo TAR di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di

Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

Si depositeranno i documenti indicati in narrativa n.ri 19 e 20 oltre alla deliberazione di G.C. n. 198/2017.

Ascoli Piceno - Roma, 15 Novembre 2017

Avv. Sabrina Tosti

Avv. Lucia Iacoboni